



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **19059** del ruolo generale per l'anno **2024**, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 22.6.2026, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. P.IVA *P.IVA_1* ,

in persona del legale rappresentante pro-tempore,

con il patrocinio dell'avv. Silvestro Carboni, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. P.IVA *P.IVA_2* ,

in persona del socio accomandatario *Controparte_1* ,

con il patrocinio dell'avv. Valentina Brugioli, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTO-OPPOSTO

E

Controparte_2 C.F. P.IVA *P.IVA_3* ,

in persona del legale rappresentante pro-tempore,

con il patrocinio dell'avv. Luana Magna, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2294/2024 emesso nell'ambito del procedimento n. 53745/2023 in materia di contratto di subappalto.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in data 23.4.2026.

FATTO E DIRITTO

La *Controparte_1* di *Controparte_1* ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2294/2024 nei confronti della *Parte_1* per l'importo di € 97.434,98 a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti in relazione a quattro contratti di subappalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere edili presso le villette di proprietà *Pt_2* *CP_3* *CP_4* e *CP_5*

La *Parte_1* ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo in via pregiudiziale in rito di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, per mancato rispetto della clausola compromissoria, comunque di revocarlo in quanto il credito azionato non aveva i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata di accertare il grave inadempimento della *Controparte_2*, autorizzandone la chiamata in causa.

A tal fine ha dedotto: - che con distinti contratti di appalto del 9.2.2022, i sig. *Pt_2* *CP_3* *CP_4* e *CP_5* le avevano commissionato l'esecuzione di lavori di manutenzione dei relativi immobili, con interventi rientranti nella disciplina del superbonus 110%; - che, in data 13.5.2022, aveva affidato l'esecuzione di tali lavori all'opposta, sottoscrivendo i relativi contratti di subappalto; - che, in data 7.6.2022, la *Controparte_1* aveva emesso quattro fatture per avanzamento lavori relativi ai quattro cantieri; - che, in data 27.6.2022, i committenti avevano inviato formali comunicazioni di risoluzione dei rispettivi contratti di appalto per grave inadempimento imputabile alla *CP_6*, nelle quali si contestava che fino a tale data nulla era stato fatto dalla appaltatrice in relazione all'inizio lavori; - che, a seguito di tale recesso dagli originari contratti, la *CP_1* aveva emesso in data 16.11.2022 quattro note di credito riferibili ciascuna alle quattro fatture emesse in data 7.6.2022; - che tuttavia in data 24.2.2023 la *CP_1* aveva emesso nuovamente cinque fatture per opere effettuate presso i predetti cantieri, nonostante l'intervenuta risoluzione dei contratti con i committenti; - che quindi nessuno credito era maturato in capo all'opposta; - che peraltro doveva rilevarsi il mancato espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio, previsto nei contratti di subappalto; - che comunque non era stata fornita la necessaria prova del credito, in quanto i sal prodotti non contenevano la sottoscrizione dell'impresa appaltatrice; - che l'unica sottoscrizione presente era quella della *Controparte_2* senza alcuna approvazione da parte della *CP_6*; - che, secondo quanto previsto dal contratto, i sal avrebbero dovuto essere trasmessi alla società appaltatrice per permettere a quest'ultima il caricamento sulla piattaforma della banca; - che doveva essere autorizzata la chiamata in causa del direttore dei lavori *Controparte_2* che appunto aveva sottoscritto i sal; - che le fatture non potevano costituire prova del credito; - che peraltro erano già state emesse note di credito in relazione ai medesimi corrispettivi; - che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato; - che sussisteva il presupposto anche per l'emissione della condanna per lite temeraria; - che la *Controparte_2* in caso di ritenuta sussistenza del credito dell'opposta avrebbe dovuto essere chiamata in causa quale responsabile in solido.

Si è costituita la *Controparte_1* Valipan Anatolii, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.

A tal fine ha dedotto: - che l'opponente non aveva contestato l'an e il quantum della pretesa azionata; - che l'emissione delle note di credito richiamate da controparte era stato frutto di un mero errore di contabilità; - che quindi le fatture azionate erano state legittimamente emesse, sulla base delle previsioni di cui all'art. 3 dei contratti, secondo cui a seguito del primo sal entro la fine di maggio il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 15 del mese di giugno 2022; - che, peraltro, per il cantiere *Pt_2* era stato redatto anche il secondo sal; - che era stata prodotta anche documentazione fotografica attestante non solo la cantierizzazione ma anche le opere eseguite; - che, quanto all'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la richiamata clausola aveva contenuto generico e non tale da configurare una vera e propria previsione di devoluzione della controversia agli arbitri; - che era stata fornita ampia prova del credito; - che a nulla poteva rilevare la mancata sottoscrizione dei sal da parte dell'appaltatrice; - che sussistevano tutti i presupposti per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - che non sussisteva il presupposto per l'accoglimento della chiamata in causa; - che le risoluzioni dei contratti da parte dei committenti non potevano ritenersi opponibili alla subappaltatrice; - che la fattura 5/E del 24.3.2023 doveva comunque ritenersi corrispondente ai sal emessi; - che sussisteva il presupposto per la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.

Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la *Controparte_2*, deducendo la propria estraneità alla controversia, in quanto aveva svolto la funzione di Direttore dei Lavori e non poteva essere chiamata a rispondere del pagamento del corrispettivo del contratto di subappalto. Ha chiesto quindi di dichiarare il suo difetto di legittimazione e comunque di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.

L'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta.

Nel corso del procedimento è stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione previsto nei contratti.

Le prove orali richieste sono state respinte.

Dopo il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 22.6.2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.

La presente controversia verte in ordine all'accertamento della fondatezza del credito in capo alla *Parte_3* per corrispettivo dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della documentazione allegata in fase monitoria, consistente nei contratti di subappalto, nelle fatture (1/E del 24.2.2023 per € 14.278,12 relativa ad immobile *Pt_2* 2/E del 24.2.2023 per € 38.667,31 relativa ad immobile *CP_4* 3/E del 24.2.2023 per € 13.2023,00 relativa ad immobile *CP_5* 4/E del 24.2.2023 per € 7.765,36 relativa ad immobile *CP_3* 5/E del 24.3.2023 per € 23.521,19 relativa ad immobile Bogliani), nei sal relativi ai quattro cantieri sottoscritti dal Direttore dei Lavori *Controparte_2* ed in una serie di fotografie.

In sede di opposizione, la *Controparte_7* ha preliminarmente eccepito il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dai contratti e nel merito il difetto di prova in ordine all'effettivo espletamento della prestazione e di conseguenza in ordine alla maturazione del diritto al corrispettivo.

A. L'ECCEZIONE RELATIVA AL MANCATO ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

Ai sensi dell'art. 11, contenuto in tutti e quattro i contratti di subappalto dedotti in causa, in tutti i casi di controversia derivante dal contratto le parti si impegnavano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Roma.

Tale previsione non contiene elementi sufficientemente specifici per far ritenere che le parti avessero inteso deferire le controversie relative ai contratti agli arbitri, dovendo essere piuttosto interpretata come mera previsione di sottoposizione volontaria delle future controversie alla procedura di mediazione.

Ai sensi dell'art. 5 sexies del dlgs 28/2010, dopo la decisione in ordine all'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c., è stato disposto l'espletamento del tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo, con ciò essendo superata ogni contestazione in merito.

B. I PRINCIPI REGOLATORI DELL'ONERE DELLA PROVA IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

Al fine di valutare nel merito la fondatezza delle deduzioni delle parti, appare opportuno ricordare sinteticamente i principi che regolano la materia dell'onere della prova nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo: 1. nell'opposizione a decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale è l'opposto, con la conseguenza che sono a suo carico gli oneri probatori relativi agli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. tra le altre Sez. 2 -, Sentenza n. 5415 del 25/02/2019); 2. la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; nello stesso senso Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).

Nello specifico, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente (nel caso di specie l'appaltatore trattandosi di subappalto) contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; nei medesimi termini Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14399 del 23/05/2024 secondo cui “non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”; Sez. 2 - , Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018).

C. LA DOMANDA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO PROPOSTA DA *Controparte_1*

La *Controparte_1* ha dedotto e provato, con la produzione dei relativi documenti, la conclusione di quattro contratti di subappalto in data 13.5.2022 con la *Parte_1*. Occorre innanzitutto notare, con riferimento all'oggetto della prestazione promessa, che gli artt. 2 di tali accordi prevedono lo svolgimento da parte della subappaltatrice della “parte di commessa inerente alle lavorazioni indicate nel computo metrico allegato”. Tuttavia, nella produzione documentale in atti non si rinviene alcun computo metrico allegato, con la conseguenza che risulta impossibile, in primo luogo, stabilire se e in che misura le voci riportate nei diversi sal sottoscritti dal Direttore dei Lavori corrispondano al contenuto delle prestazioni dedotte nei contratti di subappalto.

Le fatture poste a fondamento della fase monitoria non apportano specifici elementi per determinare effettivamente l'oggetto delle prestazioni rese, in quanto si riferiscono appunto ai sal.

Come anticipato in precedenza, peraltro gli stati di avanzamento lavori sottoscritti dal solo Direttore dei lavori e non portati a conoscenza dell'appaltatore, non possono essere valutati come prova dell'effettiva esecuzione della prestazione.

Risulta in contrario che, a fronte dei contratti stipulati in data 13.5.2022, già in data 27.6.2022 sono pervenute alla *Parte_1* intimazioni di risoluzione dei contratti di appalto da parte dei committenti, nelle quali si evidenziava genericamente il grave inadempimento da parte dell'appaltatore. Non avendo le parti precisato quali fossero le obbligazioni rimaste a carico dell'appaltatore, pure a seguito della stipula dei contratti di subappalto (per via della carenza riferita in precedenza degli allegati computi metrici), non è possibile determinare con certezza che le prestazioni inadempite a quella data fossero relative a quelle da eseguire direttamente dall'appaltatore.

Pertanto, come già evidenziato in precedenza, sarebbe stato onere dell'opposto, attore in senso sostanziale, fornire la prova dell'effettiva esecuzione delle opere di cui ai sal allegati, a fronte della contestazione da parte dell'opponente.

La prova orale articolata nell'interesse della *Controparte_1* nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. non è stata ammessa in quanto: il cap. 1 aveva contenuto valutativo, il cap. 2 generico e irrilevante; il cap. 3 aveva contenuto valutativo, il cap. 4 irrilevante, il cap. 5 valutativo, il cap. 6 atteneva a circostanza in parte documentale ed in parte negativa, il cap. 7 ha contenuto non rilevante.

Va inoltre considerato che la stessa opposta ha documentato di aver concluso, dopo la cessazione dei primi contratti di appalto ed in particolare in data 25.7.2022, ulteriori contratti di subappalto aventi ad oggetto i medesimi immobili con altra impresa appaltatrice che deve ritenersi subentrata nella originaria posizione della *CP_6*. Tali contratti contengono allegati computi metrici che sembrano comprendere voci di opere almeno in parte coincidenti con quelle che si rinvenivano nei primi computi metrici sottoscritti dalla *Controparte_2* con la conseguenza che non risulta possibile distinguere le prestazioni che sarebbero state rese in esecuzione dei primi contratti di subappalto e quelle che sarebbero state eseguite in attuazione di quelli sottoscritti con la nuova impresa *Controparte_8*.

Da quanto esposto consegue che la parte opposta non ha dimostrato di aver maturato il diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste in sede monitoria: l'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

D. LA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO.

Quanto alla domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, occorre rilevare che la medesima era stata formulata solo in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la medesima rimane assorbita.

E. LE SPESE DEL PROCEDIMENTO.

Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della opponente (nella nota di precisazione delle conclusioni non è stata ribadita la dichiarazione di antistatarietà del difensore contenuta nell'atto di citazione), secondo il criterio della soccombenza, mentre in considerazione del mancato esame nel merito della domanda

nei confronti del terzo chiamato si ritiene la sussistenza del presupposto per la compensazione delle spese nei rapporti tra opponente e *Controparte_2* .

Non sussiste il presupposto per l'emissione della pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria non essendo emersi profili di mala fede o colpa grave a carico della società opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2294/2024 emesso nell'ambito del procedimento n. 53745/2023;
- dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato;
- respinge le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente che liquida in € 8.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Roma il 23.7.2026

Il Giudice

dott. Valeria Belli